

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1345 del 07/03/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SAPIR PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA. ATTIVITÀ DI SBARCO E STOCCAGGIO MERCI ALLA RINFUSA SITA IN COMUNE DI RAVENNA, DARSENA SAN VITALE. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2019-3217 DEL 05/07/2019 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1422 del 07/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sette MARZO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SAPIR PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA**. ATTIVITÀ DI SBARCO E STOCCAGGIO MERCI ALLA RINFUSA SITA IN COMUNE DI RAVENNA, DARSENA SAN VITALE. **MODIFICA NON SOSTANZIALE** DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2019-3217 DEL 05/07/2019 E SMI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019-3217 del 05/07/2019 a favore della Società Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA, con sede legale in Comune di Ravenna, Via Zani e attività di sbarco/imbarco e stoccaggio merci in Comune di Ravenna, Darsena San Vitale, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art 269 del DLgs n.152/2006 e smi);

VISTA la successiva AUA per modifica non sostanziale adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2022/1726 del 06/04/2022 a favore della Società **Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA (P.IVA 00080540396)**, con sede legale in Comune di Ravenna, via G. Antonio Zani e impianto in comune di Ravenna, via Darsena San Vitale a seguito della sostituzione della tramoggia depolverata con una nuova tramoggia e della modifica degli impianti termici;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello ARPAE Ravenna in data 26/02/2024 e acquisita con PG. 2024/36411 – Pratica Sinadoc 10445/2024, dalla Società **Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA (P.IVA 00080540396)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, via G. Antonio Zani e impianto in comune di Ravenna, via Darsena San Vitale con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2019/3217 e smi, a seguito dell'utilizzo di una nuova macchina operatrice portuale nelle fasi di carico e scarico di materiali polverulenti; Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata effettuata dall'incaricato dell'istruttoria per la pratica SinaDoc n. **10445/2024**, emerge che:

- La società Sapir Porto Intermodale Ravenna SpA svolge attività di terminal portuale su una superficie di circa 424.000 m²; la superficie delle banchine imbarco e sbarco merci è pari a circa 34.000 m².
- In particolare, con la richiesta di modifica non sostanziale, la Ditta chiede di utilizzare anche una nuova macchina operatrice portuale dotata di ugelli nebulizzatori;
- la Ditta dichiara che nulla viene modificato per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e nell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi)

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 06/03/2024;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere con la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019-3217 del 05/07/2019 e smi a favore della Ditta Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA, limitatamente all'Allegato C – emissioni in atmosfera -nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di sbarco e stoccaggio rinfuse;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA per modifica non sostanziale nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019-3217 del 05/07/2019 e smi, a favore della Ditta Società **Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA (P.IVA 00080540396)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, via G. Antonio Zani e impianto in comune di Ravenna, via Darsena San Vitale senza apportare modifiche alle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2 **DI DARE ATTO che con la presente AUA per modifica non sostanziale, viene sostituito l'Allegato C – autorizzazione alle emissioni in atmosfera;**
- 3 **VENGONO confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e prescrizioni contenute negli Allegati A) – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e l'Allegato B) – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – non oggetto della presente modifica;**
- 4 **DI DARE ATTO che la presente AUA ricomprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:**
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) –Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
- 5 **DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**
 - 5.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
 - 5.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8) della Legge n.447/1995, qualora la Ditta intenda apportare modifiche, potenziamenti o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";

5.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

- 6 DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente** rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 7 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**;
- 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 9 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 10 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Società richiedente, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'attività di Sapir Porto Intermodale Ravenna SPA viene svolta nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Darsena San Vitale ed è relativa allo sbarco, stoccaggio e smistamento, su gomma o rotaia, di merci alla rinfusa;
- La Società effettua principalmente scarico da navi di prodotti polverosi e poco polverosi mediante utilizzo di una tramoggia depolverata. I prodotti dichiarati dall'Azienda sono inerti poco o mediamente polverosi tra cui:
 - Argilla (Classe A - Poco Polverosa)
 - Fosforite (Classe C – Molto Polverosa)
 - Sepiolite (Classe A – Poco Polverosa)
 - Caolino (Classe C – Molto Polverosa)
 - Feldspati (Classe B – Mediamente Polverosi);
 - Carbonato di calcio
- Con la richiesta di modifica non sostanziale, la Società chiede di installare una nuova macchina operatrice portuale, mediante caricatori semoventi per lo scarico di navi direttamente su camion con benne a tenuta. Il caricatore è corredato di iniettori per la nebulizzazione di acqua sulla testa della benna nella fase di scarico su camion.
- Nello stabilimento sono installati generatori di calore al servizio del parco serbatoi e utilizzati anche per riscaldamento civile: sarà il seguente:
 - Caldaia a metano 2 A– 966 kW termici (E2);
 - Caldaia a metano 3 A– 966 kW termici (E3);
 - Generatore a metano 4 A– 3213 kW termici (E4);
 - Caldaia 5 A– 2077 kW termici (E5);
 - Caldaia a gasolio manutenzione – 93 kWt (E6).

Le 3 caldaie e il generatore, alimentati a metano, sono a servizio del parco serbatoi per la termostatazione di melasso e oli zootecnici. La caldaia a gasolio (E6) è ad uso civile.

Limiti:

PUNTI DI EMISSIONE AFFERENTI ALLA TRAMOGGIA DEPOLVERATA DI CARICO E SCARICO - 8 PUNTI DI ASPIRAZIONE - FT -

Portata massima	6000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	13,7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

IMPIANTI TERMICI:

Per gli impianti termici ad uso produttivo e alimentati a metano, si indicano i seguenti limiti di emissione in base alla potenzialità termica installata:

Potenza Termica Singolo Focolare	Metano	Frequenza Autocontrolli
< 3 MWt E2A, E3A	Polveri totali 5 mg/Nmc NOx 150 mg/Nmc SOx 35 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%	Nessuna
≥ 3MWt E4A,E5A	Polveri totali 5 mg/Nmc NOx 150 mg/Nmc SOx 35 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc Ossigeno di rif. 3%	Annuale

Prescrizioni:

- 1 La Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la messa in operatività del nuovo caricatore semovente in sostituzione della tramoggia depolverata la nuova tramoggia depolverata.**
- Relativamente alla gestione delle emissioni diffuse, la movimentazione all'interno del terminal (scarico e carico automezzi), fatto salvo lo sbarco mediante caricatori, è effettuata a mezzo di pale meccaniche ed autocarri, mentre il carico dei vagoni ferroviari viene effettuato anche a mezzo di nastri trasportatori collocati al di sotto delle tettoie.
- Le modalità di stoccaggio dei prodotti, oltre ad evidenziare che non sono presenti in esterno materiali polverulenti e che le altezze massime dei cumuli sono pari a circa 7/8 metri, si riassumono le seguenti dislocazioni:
 - Argilla – Aperto e sotto tettoie
 - Fosforite – Interno magazzino
 - Sepiolite – Sotto tettoie
 - Caolino – Sotto tettoie
- In merito agli accorgimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri, si riscontrano le seguenti dotazioni organiche a servizio dello stabilimento:
 - n.1 autobotte dotata di ugelli posizionati in corrispondenza della motrice e della zona posteriore e n.2 spazzatrici; l'autobotte viene impiegata per la bagnatura dello spazio tra i cumuli e della viabilità interna mentre, le spazzatrici, vengono impiegate per la pulizia dei percorsi e delle aree operative (frequenza giornaliera);
 - un impianto di lavaggio gomme per i mezzi in uscita;
 - bagnatura dei materiali stoccati in esterno (argille), effettuata al termine delle operazioni di stoccaggio che seguono ogni sbarco e, successivamente, in caso di necessità;
- La Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse di polveri, contenente oltre alle dotazioni organiche a servizio dello stabilimento, comprende i criteri minimi di attivazione, modalità, frequenza e durata delle operazioni di bagnatura sia per gli stoccaggi che per la viabilità interna. Tale procedura deve essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.
- 6 Nel caso in cui gli ugelli nebulizzatori non siano funzionanti, il caricatore non può essere utilizzato.**
- Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per gli impianti termici di potenzialità superiore a 3 MWt (E4A, E5A).** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le

caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è inoltre tenuta ad annotare:

- I periodi di utilizzo del caricatore e le eventuali anomalie dello stesso;
 - Per gli impianti termici, ad uso civile e produttivo, le verifiche periodiche da parte dell'ente preposto per gli apparecchi GVR;
- 8 La Ditta è tenuta al rispetto di quanto indicato nella Procedura Operativa e qualsiasi variazione alla Procedura Operativa deve essere comunicata ovvero richiesta ai sensi dell'art.6 del DPR n.59/2013.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.